

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 febbraio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 365/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2002, n. 1329.

Avviso pubblico per «bando di concorso per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di edifici a zero emissioni» Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2002, n. 1474.

Modificazioni alla delibera di Giunta regionale del 16 novembre 2001, n. 1694 concernente «Bando di concorso per il recupero ed il risanamento delle abitazioni nei Comuni di Agosta, Canterana, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Gerano, Rocca Canterana, Sambuci e Subiaco» Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1659.

Comune di Monte S. Giovanni Campano (FR). Piano regolatore generale (deliberazione consiliare 10 luglio 1997, n. 46) Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1664.

IPAB O.P. «Francesco Cimino» di Montasola (RI). Rinnovo consiglio di amministrazione Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1665.

IPAB «Asilo infantile L. De Luca» di Amaseno (FR). Rinnovo consiglio di amministrazione Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1672.

Attuazione legge 45/99. Ripartizione del Fondo Nazionale Lotta alla Droga esercizio finanziario 2000 ai soggetti che hanno ottenuto la valutazione massima ai fini dell'ammissione al finanziamento Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 1701.

Comune di Fumone (FR). Richiesta di approvazione del Piano di recupero delle zone Aa centro storico e Ab centro storico, protezione ed integrazione (delibera consiliare 3 gennaio 2000 n. 2). Legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 artt. 4 e 5 Pag. 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 1702.

Comune di Ponzano (RM). Variante generale al P.R.G. Delibera del consiglio comunale n. 5 del 18 gennaio 1999. Pag. 41

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20 DIC. 2002

20 DIC. 2002
ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE. COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	LANNARELLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Arnando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Aaa Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: AUGELLO - DIONISI - FORMISANO - ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. -1701-

OGGETTO: Comune di FUMONE (FR)
Piano Particolareggiato delle Zone Aa - Centro storico e Ab - Centro Storico protezione ed
integrazione L.R.2.7.1987, n.36, art4 - Approvazione
(Deliberazione consiliare n.2 del 2.1.2000).



OGGETTO: Comune di FUMONE (FR)
 Richiesta di approvazione del Piano di Recupero delle zone Aa - centro storico
 ed Ab - centro storico protezione e integrazione.
 (delibera consiliare 3/1/2000 n. 2).
 Legge Regionale 2/7/87 n. 36 artt. 4 e 5

LA GIUNTA REGIONALE
 Su proposta dell'Assessore Urbanistica e Casa

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;
 VISTA la legge 18 aprile 1962, n. 167;
 VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;
 VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8;
 VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72;
 VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni;
 VISTA la legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

PREMESSO che il Comune di FUMONE (FR) è disciplinato ai fini urbanistici, da Piano Regolatore Generale approvato con delibera di Giunta Regionale 6566 del 21.10.1997;

CHE con deliberazione consiliare 3/1/00, n.2 è stato adottato, in variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/87, il Piano Particolareggiato del Centro Storico, zona "Aa" ed Ab;

CHE a seguito della pubblicazione degli atti avvenuta nei modi e forme di legge sono pervenute al Comune nel termine le seguenti 3 osservazioni: 1) POTENZIANI Fernando; 2) Arch. TADDEI Mauro; 3) DE ROSSI Alessandro;

CHE non sono giunte al Comune osservazioni fuori termine;

CHE in ordine alle osservazioni presentate il Comune di Fumone ha controdedotto con deliberazione consiliare n.17 del 27.5.00;

VISTA la nota n.10144 del 14/10/99 con la quale l'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali ha espresso parere favorevole sulla variante in argomento ai sensi dell'art. 13 della Legge 2.2.1974, n.64 subordinatamente al più rispetto delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche e alle condizioni che di seguito si riportano:

1. Nell'area destinata a verde e parcheggio interrato, ubicata in prossimità di Porta Romana (vedi Tav. 3P), **sia vietata la realizzazione del parcheggio interrato**, poiché le vibrazioni prodotte durante l'esecuzione degli scavi potrebbero causare un ulteriore indebolimento delle strutture murarie esistenti, inoltre, si realizzerebbe uno sbancamento al di sotto delle mura esistenti che verrebbero a trovarsi sul ciglio di una parete verticale; comunque, a seguito di dettagliate indagini geologiche, potrà essere realizzato un parcheggio che non preveda consistenti scavi su roccia, ponendo particolare attenzione alla coltre di materiale detritico che qui vi raggiunge spessori maggiori di altre zone;
2. **A ridosso di tutte le scarpate lungo i tagli stradali sia vietato qualsiasi intervento edificatorio**, ad esclusione di eventuali opere di contenimento e consolidamento;



3. Tutte le aree classificate "attualmente stabili ma a potenzialità di dissesto elevata", nella Tav. 5 "carta della stabilità", siano da considerarsi **inedificabili**;
4. Su tutte le aree classificate "stabili ma a potenzialità di dissesto elevata", nella Tav. 5 "carta della stabilità", siano effettuate, in fase esecutiva **dettagliate indagini** al fine di verificare la stabilità e la compatibilità degli interventi previsti;
5. Ogni intervento, deve tener in considerazione l'assetto geomorfologico del sito e deve essere proceduto anche in fase progettuale da uno studio geologico/geognostico atto a definire la stratigrafia, le caratteristiche idrogeologiche, geomeccaniche, la stabilità dei pendii ante e post operam e la risposta alle sollecitazioni sismiche. Inoltre a causa della presenza di fenomeni carsici nel territorio comunale di FUMONE, si prescrive l'esecuzione di fiorettature, spinte a profondità opportuna, che escludano la presenza di cavità.
6. Le fondazioni, dovranno essere eseguite su un terreno omogeneo e compatto. A tale scopo si consiglia la presenza di un geologo all'atto della messa in opera delle fondazioni che accerti l'omogeneità del terreno di fondazione sia da un punto di vista geologico sia geomeccanico;
7. **In nessun caso siano utilizzati i materiali detritici e di riporto come piano di posa delle fondazioni;**
8. Siano adottate opere di sostegno provvisoriale, all'atto dello scavo, per profondità superiori ai mt. 1.5 dal p.c.;
9. Siano eseguite idonee opere di drenaggio delle acque meteoriche, per evitare che esse scorrano selvaggiamente lungo superfici impermeabilizzate con conseguente rischio di allagamenti ed ed erosioni lineari a valle;
10. La realizzazione delle opere avvenga solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico;
11. La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

VISTA la nota 11.9.1999, n.19687 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica per il Lazio, per quanto di propria stretta competenza, in via consultiva e con le riserve e le osservazioni di cui appresso, l'avviso che non sussistano motivi pregiudiziali per la salvaguardia di interessi storico-artistici o ambientali-paesaggistici, sottoposti a tutela ai sensi delle normative vigenti, nel progetto del Piano di Recupero di cui si tratta. In tal senso non appare necessario opporre alla sua attuazione motivi ostativi salvo l'osservanza di quanto appresso specificato:

- Tutti gli interventi che comportino la modifica dello stato esteriore dei luoghi devono ottenere l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 7 della L. 1497/39 in virtù dell'esistenza del D.M. 7/01/71 che ha sottoposto a tutela il centro abitato e le zone circostanti del territorio comunale;
- Tutti gli interventi da realizzarsi su immobili sottoposti a tutela ai sensi degli art. 2,3,4 della L. 1089/39 devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 18 della medesima;
- agli atti dell'Ufficio risultano al momento i seguenti provvedimenti riguardanti la Rocca o p.zzo Marchetti Longhi (D.M. 26/2/93), il Giardino del palazzo (D.M. 31/8/25), gli immobili situati rispettivamente in Via Consolare n.8 (ex Umberto I, n.114) di proprietà Cocchi A. (ex Don A. Cecani) con D.M.10.4.32, Via Consolare n.2 (ex Umberto I, n.118) di proprietà Magliocchetti L.(ex Magliocchetti P.) con D.M.10.4.32, Via Umberto I, n.36 (N.V.) di proprietà Lucia A. (ex Caponera A.) con D.M.25.4.1932, Via Covone Colli, n.18 (ex Via Covone Colli, n.14) di proprietà Longhi G. (ex Scarselletta P.) con D.M.10.4.1932;
- sono comunque sottoposti a tutela ai sensi dell'art.4 della L.1089/39 tutti gli immobili di proprietà di enti pubblici che risalgono a più di cinquanta anni fa;

- devono essere assolutamente evitati sopralti per opere di consolidamento statico salvo che non sia altrimenti ovviabile ;
- non appare corretto inserire la sostituzione di infissi esterni e serramenti nella categoria delle opere di manutenzione ordinaria;
- non appare corretto prevedere gli interventi di sostituzione dei solai, rifacimento di scale e rampe, la sostituzione di solai di copertura, nella categoria della manutenzione straordinaria nonché di innovazione delle strutture verticali e orizzontali nella categoria del restauro e risanamento conservativo, in assenza di maggiore specificazione dei limiti nel tipo di intervento;
- deve essere espressamente specificato che la fattispecie delle comunicazioni non è applicabile su immobili sottoposti a tutela ai sensi della 1089/39;
- deve essere espressamente specificato che la fattispecie del silenzio-assenso al decorrere dei sessanta giorni dall'istanza di autorizzazione non è applicabile su immobili sottoposti a tutela ai sensi della LL 1089/39 e 1497/39;
- appare opportuno inserire la categoria del restauro e risanamento conservativo nell'ambito delle procedure a carattere non oneroso, quali l'autorizzazione piuttosto che la concessione;
- debbono essere assolutamente evitati interventi di consolidamento stravolgenti il sistema di funzionamento statico tradizionale delle strutture murarie, quali per esempio la realizzazione, sul lato esterno dell'edificio, di una parete costituita da rete metallica e cemento collegata con la muratura preesistente da appositi ancoraggi passanti all'interno dei muri portanti;
- non si può escludere la facoltà di reintonacare prospetti esterni attualmente privi di intonaco (a " faccia vista") qualora sia possibile accertare, anche a livello tipologico, l'eventuale possibilità di sussistenza di strati di finiture esterne di "sacrificio" anche con valenze estetiche, come d'altro canto non è escludibile l'utilizzazione di patinature di materiali laterizi e lapidei;
- il rifacimento delle orditure lignee degli orizzontamenti (interpiani e di copertura) deve rispettare le caratteristiche tipologiche e materiche delle preesistenze;
- la lamiera zincata per grondaie e pluviali deve essere opportunamente verniciata.

VISTA la nota 24.7.2000, n.3185 con la quale l'Amministrazione Comunale ha trasmesso al Dipartimento Urbanistica e Casa, per gli adempimenti di competenza gli atti e gli elaborati relativi al Piano Particolareggiato per il recupero delle zone Aa-Centro Storico e Ab-Centro Storico-Protezione e integrazione afferenti sia al parere ex lege 1497/39, sia alla variante al Piano Particolareggiato;

VISTO il nulla - osta rilasciato ai sensi del D.L.vo 490/99 dalla competente Area del Dipartimento Urbanistica e Casa con nota 12.12.2001, n.3346/99, per il nucleo abitato gravato da vincolo ambientale;

CONSIDERATO che il Piano Particolareggiato di che trattasi si pone in variante al PRG in quanto non si estende alle intere zone del Centro Storico Aa - e Ab, come perimetrato dallo strumento urbanistico generale, bensì ne esclude alcune parti per rimandarle a successivi interventi preventivi;

CHE alla luce degli obiettivi e dei contenuti che il Piano di recupero presenta, degli elaborati di cui è corredato e delle procedure di adozione e pubblicazione cui è stato assoggettato, lo stesso può essere assunto quale Piano Particolareggiato in variante al PRG da approvarsi ai sensi



L'ASSESSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

dell'art.4 della L.R.36/87 per il quale, le definitive determinazioni della Giunta Regionale, relative unicamente alle varianti che il piano comporta allo strumento urbanistico generale, sono assunte previo parere dell'Area tecnica competente;

VISTA la relazione 12.12.2001, n.9/LB dell'Area Pianificazione Locale Sud del Dipartimento Urbanistica e Casa che si allega alla presente delibera sotto la lettera "A";

CONSIDERATO che con la suddetta relazione è stato espresso il parere che il Piano di recupero delle zone Aa-Centro Storico e Ab-Centro Storico - protezione e integrazione del Comune di Fumone, adottato in variante al PRG, equiparabile per contenuti e obiettivi ad un Piano Particolareggiato e dunque sottoposto all'iter approvativo previsto dalla L.R.36/87, sia meritevole di approvazione con le modifiche e le prescrizioni nella stessa contenute e con quelle conseguenti all'accoglimento delle osservazioni decise come di seguito specificato e per quanto non in contrasto con le altre modifiche introdotte:

- viene respinta, in difformità alle controdeduzioni comunali l'osservazione a firma di Potenziani Fernando, n.1), finalizzata ad ottenere una consistente variazione delle dimensioni dei corpi accessori precari;
- vengono parzialmente accolte in conformità alle controdeduzioni comunali le osservazioni a firma: Taddei Mauro, n.2), De Rossi Alessandro, n.3);

CHE il Nulla-Osta prot. n.3346/99 del 12.12.200, precedentemente citato, riportato dal PP ai sensi del D.L.vo 490/99, ha tenuto conto anche delle modifiche da introdurre d'ufficio, contenute nel parere urbanistico espresso dal competente Dipartimento con relazione in pari data, prot.n.9/LB;

VISTA la nota 14.12.2001, n.165185 con la quale il Dipartimento Urbanistica e Casa, ha comunicato, ai sensi dell'art.16 della legge 1150/1942 per la pubblicazione di cui all'15 della medesima legge 765/67, il citato parere al Comune di Fumone invitandolo a formulare in merito le proprie controdeduzioni, ai sensi dell'art.5 della legge 765/67;

VISTA la deliberazione consiliare 27.2.2002, n.6 con la quale l'Amministrazione comunale, ha preso atto delle modifiche proposte, provvedendo alla pubblicazione ai sensi di legge;

VISTA l'attestazione in data 7.5.2002 con la quale il Segretario Comunale ha preso atto che a seguito della pubblicazione e del deposito degli atti di cui sopra, avvenuta nei modi e forme di legge, non sono pervenute osservazioni;

VISTA l'attestazione 1.10.2002 con la quale il responsabile dell'ufficio Tecnico comunale dichiara che il territorio del Comune di Fumone interessato dal Piano Particolareggiato delle Zone Aa -Centro storico conservazione e risanamento ed Ab - Centro storico protezione ed integrazione, non risulta gravata da vincolo di uso civico di cui agli artt.6 e 7 della L.R.58 del 15.12.1995;

RITENUTO di condividere e fare proprio il parere 12.12.2001, n.9/LB del Dipartimento Urbanistica e Casa, Area 13/E, Pianificazione Comunale Sud che si allega sotto la lettera "A" alla presente delibera quale parte integrante;

RITENUTO non necessario il parere ai sensi della legge 3.1.1986, n.1 in quanto l'intervento proposto riguarda il centro storico e la variante consiste nel fatto che l'Amministrazione non ha



CAESABORF

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

01

esteso lo strumento attuativo all'intero centro storico (come previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.);

DELIBERA

Con le prescrizioni e le modifiche contenute nella relazione del Dipartimento Urbanistica e Casa, Area 13/E (Pianificazione - Copianificazione Comunale Sud) 12.12.2001, n.9/LB (Allegato "A"); nel parere 14.10.1999, n.10144 reso ai sensi dell'art.13 della legge 2.2.1974, n.64 dall'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, e nel parere 11.9.1999, n.19687 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica per il Lazio, integralmente riportate in premessa è approvata la variante al Piano Particolareggiato delle Zone Aa - Centro storico e Ab - Centro Storico - protezione ed integrazione, adottata dal Comune di Fumone (FR) in variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/87, con deliberazione consiliare 3.1.2000, n.2.

Le osservazioni sono decise come sopra specificato.

Il progetto della variante è vistato dal Direttore della Direzione regionale Urbanistica e Casa nei seguenti elaborati:

Tav. A - Relazione; Tav. B - Norme Tecniche di attuazione; Tav. 1a - Area di studio e modificazioni del tessuto edilizio; Tav. 2 - Elementi di interesse storico -architettonico e ambientale; Tav. 3 a Stato di degrado dei fabbricati; Tav. 4 a - Grado d'uso dei fabbricati; Tav. 5 a - Destinazioni d'uso previste dal P.R.G.; Tav. 6 a Parametri urbanistici ed edilizi; Tav. 7 a - Documentazione fotografica; Tav. 8 a - Documentazione fotografica: localizzazione degli scatti; Tav. 1P - Zonizzazione; Tav. 2P - Zonizzazione e indicazioni progettuali aree A, B, e C; Tav. 3P - Indicazioni progettuali per i piani di recupero (area C), e nella Tav. 5 " Carta della Stabilità " di cui al parere prot. 10144 del 14.10.99 espresso ai sensi dell'art. 13 Legge 64/74.

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso la presente deliberazione può essere proposto ricorso al TAR entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, ovvero entro centoventi giorni dalla stessa data per il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini